

REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2003

che rettifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalla decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽³⁾, e a seguito dell'aumento dei quantitativi dei contingenti all'importazione nella Comunità, il regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ ha segnatamente sostituito il punto 1 della parte I.B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2003 ⁽⁶⁾, con effetto a decorrere dal 1º maggio 2003. In occasione di tale modifica è stata inserita una nota in calce che precisa che l'importazione nel quadro del contingente è riservata ai prodotti che non hanno beneficiato di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione in Polonia; tale nota fa erroneamente riferimento anche a prodotti non subordinati a tale condizione. Occorre pertanto sopprimere la suddetta condizione per i prodotti considerati con effetto a decorrere dal 1º maggio 2003.

(2) A seguito dell'ultima modifica, il regolamento (CE) n. 2535/2001 comprende attualmente le disposizioni d'applicazione derivanti dalla decisione 2003/465/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità e la Norvegia per quanto riguarda taluni prodotti agricoli.

(3) Detto accordo prevede tra l'altro di sostituire, a decorrere dal 1º luglio 2003, il metodo di gestione dei contingenti, precedentemente basato sul rilascio di certificati IMA 1 come descritto nel titolo 2, capo III, del regolamento

(CE) n. 2535/2001, con una gestione basata esclusivamente sul titolo di importazione, come previsto al titolo 2, capo I dello stesso regolamento.

(4) Tale gestione è caratterizzata da una procedura di riconoscimento in base alla quale gli operatori sono tenuti a presentare, anteriormente al 1º aprile di ogni anno, una domanda di riconoscimento.

(5) Il regolamento (CE) n. 1157/2003 ha esonerato gli operatori dalla procedura di riconoscimento per l'apertura, il 1º luglio 2003, della prima frazione dei contingenti all'importazione della Norvegia di cui all'allegato I, parte H, del regolamento (CE) n. 2535/2001, in quanto non era più possibile rispettare il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento, fissato al 1º aprile. Per l'apertura della seconda frazione di tali contingenti, prevista per gennaio 2004, occorre prevedere modalità transitorie di riconoscimento per gli operatori interessati.

(6) Occorre rettificare il regolamento (CE) n. 2535/2001 e derogare di conseguenza a tale regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte I.B, del regolamento (CE) n. 2535/2001, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti tariffari di cui all'allegato I, parte H, di detto regolamento, aperti il 1º gennaio 2004, viene concesso il riconoscimento agli operatori che presentino una domanda di riconoscimento secondo le modalità previste nel suddetto articolo anteriormente al 1º dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 9.5.2003, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.